

Avv. Maria Pia Di Giosa – Avv. Valerio Larosa
Via Baldo degli Ubaldi 8, Roma - 063222039
avv.valeriolarosa@pec.it - mariapiadigiosa@ordineavvocatiroma.org

ON.LE TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

GIUDICE UNICO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 414 COD. PROC. CIV. CON ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Nell'interesse della dottoressa **Federica Colucci** (C.F. [REDACTED]) nata a [REDACTED], residente in [REDACTED], rappresentata e difesa dagli Avvocati Valerio Larosa (C.F. [REDACTED]) avv.valeriolarosa@pec.it e Maria Pia Di Giosa (C.F. [REDACTED]) mariapiadigiosa@ordineavvocatiroma.org - come da procura rilasciata su foglio separato da cui è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, ed elettivamente domiciliata presso, tramite e secondo p.e.c. di seguito indicate (ex art. 16 sexies del D.L. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla L. n. 114 del 2014). I predetti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di legge relative alla presente procedura agli indirizzi pp.ee.cc. avv.valeriolarosa@pec.it e mariapiadigiosa@ordineavvocatiroma.org

(Ricorrente)

CONTRO

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l'energia e lo sviluppo economico sostenibile- di seguito per brevità denominata "ENEA"- in persona del legale rappresentante p.t., (Partita IVA 00985801000 Cod. Fisc. 01320740580) in persona del Presidente pro tempore con sede in Lungotevere Thaon di Revel, 76, 00196 ROMA (pec: enea@cert.enea.it)

(Amministrazione Resistente)

E NEI CONFRONTI di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito dell'ENEA pubblicata in data 3.11.2023, attestante i risultati della procedura selettiva per titoli per l'attribuzione di complessivi 250 posti destinati allo sviluppo professionale, ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6, del CCNL EPR 2002-2005, del personale dipendente dell'ENEA con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato inquadrato nei livelli III e II (Rif. 01/15/2021)

(Resistenti - litisconsorti)

PER L'ACCERTAMENTO dell'illegittimità della graduatoria pubblicata in data 3.11.2023 all'esito della selezione per titoli di cui al bando del 23.12.2021 indetto da ENEA ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6, del CCNL EPR 2002-2005, per l'attribuzione di complessivi 250 posti (successivamente aumentati a 381) destinati allo sviluppo professionale del personale dipendente dell'ENEA con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato inquadrato nei livelli di Primo Ricercatore II livello, Primo Tecnologo II livello, Ricercatore III livello, Tecnologo III livello



PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO della ricorrente alla valutazione ed attribuzione del conseguente punteggio dei titoli allegati alla propria domanda di partecipazione alla procedura selettiva per titoli, per l'attribuzione di complessivi 250 posti destinati allo sviluppo professionale, ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6, del CCNL EPR 2002-2005, del personale dipendente dell'ENEA con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato inquadrato nei livelli III e II (Rif. 01/15/2021)- alla quale la stessa ha partecipato con la Candidatura: 735099 Posizione PTA - domanda n. 735099, protocollo n. 2022-EANLNRM-0002890 e conseguente riformulazione della graduatoria

PREMESSE IN FATTO

1) La dottoressa Federica Colucci è dipendente dell'ENEA, matricola [REDACTED], in organico presso SSPT-PROTER-BES, con profilo professionale e livello di inquadramento di "Tecnologo III livello."

2) Il Contratto Collettivo Nazionale EPR 2002-2005 del personale dipendente dell'ENEA con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato inquadrato nei livelli III e II prevede in relazione alle progressioni professionali:

- all'articolo 13 denominato "Progressione di livello economico", che: *"Per il personale in servizio, nell'ambito del sistema di classificazione, i passaggi dal livello economico di appartenenza a quello immediatamente superiore, nell'ambito di ciascun profilo professionale, avvengono mediante procedure selettive, nel limite delle risorse del fondo di cui all'art. 31 ad essi destinate. L'ENEA prevede modalità di espletamento delle procedure selettive di cui al comma 1, secondo quanto previsto nei successivi commi.*

Le procedure selettive per i passaggi di livello di cui al comma 1 sono finalizzate all'accertamento delle competenze e dei requisiti professionali richiesti in relazione alla posizione da coprire. Esse sono preventivamente individuate dall'ENEA secondo criteri di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento, previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1 del CCNL 21/2/2002 (quadriennio normativo 1998-2001).

Le procedure selettive e i criteri di cui al comma 3 tengono conto delle competenze professionali acquisite e conseguenti all'esperienza professionale - desumibili dalle risultanze dei processi di valutazione del personale, dal curriculum professionale del dipendente, dalla certificazione di percorsi formativi pertinenti - verificate da apposite selezioni.

Le progressioni di livello nell'ambito dei profili di ricercatore enea e tecnologo enea avvengono attraverso procedure selettive affidate ad apposite commissioni, finalizzate all'accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico.

In sede di approvazione del bilancio di previsione, previa contrattazione integrativa di livello nazionale, sono definite le risorse, nell'ambito del fondo di cui all'art. 31, destinate alle procedure di cui al presente articolo. Tali risorse dovranno comunque garantire la copertura di un congruo numero di passaggi.

A decorrere dal 31/12/2003, si provvederà al completamento, previa contrattazione di livello nazionale, delle procedure aventi pari decorrenza di cui all'art. 50 del CCNL 21/2/2002 (quadriennio normativo 1998-2001), con le risorse del fondo di cui all'art. 31 già destinate dal precedente CCNL, anche attraverso l'utilizzo di eventuali graduatorie di idonei.

Gli effetti delle progressioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; i requisiti utili alle selezioni di cui al presente articolo, ivi comprese quelle di cui al comma 7, devono essere posseduti alla stessa data.

Le procedure di cui al presente articolo sono attivate con cadenza biennale. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente articolo è definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore."



- all'articolo 15 comma 1: *“Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un'omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:*

1 – Dirigente di ricerca;

2 – Primo ricercatore;

3- Ricercatore.”

- all'articolo 15, comma 5: *“L'accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all'accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore.”*

- all'articolo 15, comma 6: *“Con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 5 saranno attivate selezioni all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo per l'accesso al I livello del profilo professionale di ricercatore e tecnologo da parte del personale appartenente al livello immediatamente inferiore.” (doc 1).*

3) L'ENEA con la Disposizione n. 493/2021/PRES del 23 dicembre 2021 ha approvato la procedura selettiva per titoli, per l'attribuzione di complessivi 250 posti destinati allo sviluppo professionale, ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6, del CCNL EPR 2002-2005, del personale dipendente dell'ENEA con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato inquadrato nei livelli III e II, come previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale ENEA 2021-2023 per l'anno 2021 (Rif. 01/15/2021). Con disposizione del Presidente n. 98 del 3.10.2023 i posti venivano aumentati a 381.

4) L'odierna ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva in argomento, allegando i titoli in proprio possesso, secondo le indicazioni contenute nel bando, concorrendo al profilo professionale e livello di inquadramento: Primo tecnologo II livello.

Nel bando della procedura concorsuale è espressamente indicato ai fini della partecipazione e presentazione dei titoli:

- all'articolo 3: *“La domanda di partecipazione alla selezione e la correlata documentazione devono essere inviate, a pena di esclusione, secondo le modalità e utilizzando le applicazioni telematiche come di seguito descritto, a partire dalla data ed entro i termini che saranno indicati con apposito avviso che sarà pubblicato il 17 gennaio 2022 sul sito dell'Agenzia, sezione “IntraENEA – Lavorare in ENEA – Personale – Sviluppo Professionale”. Tale avviso potrà contenere ulteriori specifiche tecniche utili per la presentazione della domanda. La domanda si perfeziona con due accessi complementari: uno tramite la piattaforma dedicata alla pagina <https://pica.cineca.it/enea> – secondo quanto descritto alla successiva sezione A) – e l'altro tramite applicativo Lotus ENEA – secondo quanto descritto alla sezione B).”*

- All'articolo 3 lett. A): *“Alle domande di partecipazione le candidate e i candidati dovranno allegare un file in formato pdf e in formato excel, elaborato secondo il format allegato (All. 1), contenente l'elenco dei documenti trasmessi, in pdf non modificabile, di seguito indicati: - il curriculum vitae in formato europeo, della grandezza massima di 5MB, per la valutazione ai sensi di quanto indicato al successivo art. 6, lettera a) punto 1.; - non più di 5 prodotti scelti, ciascuno della grandezza massima di 5MB, per la valutazione ai sensi di quanto indicato al successivo art. 6, lettera a) punto 2.; - non più di 20 prodotti relativi alla formazione ricevuta e non più di 80 per altri titoli, per la valutazione ai sensi di quanto indicato al successivo art. 6, lettera a) punti 3. e 4. Tale documentazione non potrà complessivamente superare la grandezza di 215MB. Nello specifico, i documenti relativi alla formazione ricevuta dovranno essere della grandezza massima di 1MB ciascuno, mentre gli altri titoli dovranno essere per n. 70 non più grandi di 2MB ciascuno e per n. 10 non più grandi di 5,5MB. Laddove necessario, per rispettare i suddetti limiti di grandezza, il documento potrà essere sostituito da un file contenente un estratto del titolo del quale si richiede la valutazione, da cui risultino tutti gli*



elementi utili alla sua analisi (ad es: data, protocollo, oggetto/titolo, presenza del nominativo, coerenza con l'Area, codici bibliografici identificativi – DOI, ISBN, ISSN, ecc.) pena la non valutazione del titolo stesso.”

- All'articolo 3 lett. B): *“Presentazione domanda e documentazione tramite Lotus 1. Accedendo a Lotus (con le credenziali Lotus/Notes - le stesse del cedolino e della CU) al link che sarà disponibile in “IntraENEA” e sulla piattaforma <https://pica.cineca.it/enea> le candidate e i candidati prenderanno visione di tutte le informazioni, già in possesso dell'Amministrazione, necessarie per la valutazione dell'esperienza professionale ai sensi di quanto indicato al successivo art. 6, lettera b). Dovranno confermare i dati presenti oppure presentare richiesta di integrazione allegando la necessaria documentazione di supporto, in formato pdf non modificabile. In ogni caso, al fine di concludere correttamente l'accesso a questa sezione, le candidate e i candidati dovranno utilizzare il pulsante “Salva e invia”. 2. Inoltre, dovranno inserire una relazione, in formato pdf non modificabile, della grandezza massima di 3 cartelle formato A4 (carattere non più piccolo di 11), secondo il format allegato al presente bando (All. n. 2), in cui illustrare il contributo di ruolo fornito per il raggiungimento degli obiettivi tecnico scientifici e gestionali dell'Agenzia, per la valutazione ai sensi di quanto indicato al successivo art. 6, lettera c), anche facendo riferimento a documenti già in possesso dell'Agenzia. Anche in tale sezione, si dovrà concludere correttamente l'accesso mediante il pulsante “Salva e invia”. 3. Al fine di concludere correttamente l'accesso alla piattaforma, le candidate e i candidati dovranno utilizzare il pulsante “Salva e invia”. (doc 2)*

5) La Dottoressa Federica COLUCCI ha presentato regolarmente entro il termine fissato in bando la domanda di partecipazione alla gara selettiva n. 735099, protocollo n. 2022-EANLNRM-0002890 ed ha inserito sulla piattaforma CINECA i titoli in proprio possesso in ottemperanza al bando **(doc. 3 e 3bis)**.

6) Nel Bando, come sopra riportato, non era stata fornita alcuna indicazione circa gli standard informatici, il software, i sistemi operativi e le piattaforme hardware da utilizzare, mentre l'unica prescrizione richiesta, il cui mancato rispetto avrebbe determinato l'omessa valutazione dei titoli, era identificata esclusivamente nel limite di grandezza complessivo dei file.

7) La piattaforma CINECA ha assegnato un codice "checksum" alfanumerico a ciascun documento caricato, che è stato identificato in maniera univoca, per cui ne è stata garantita immediatamente l'immodificabilità. Lo si desume chiaramente dal documento sub n. 3 prodotto in giudizio, in cui a ciascun documento corrisponde un codice "checksum".

8) Nessun “alert” è stato segnalato dalla piattaforma CINECA all'atto dell'inserimento della documentazione.

9) In data 3 novembre 2023, con Circolare Dirigenziale n. 6 prot. n. ENEA/2023/73706/DIRGEN, veniva approvata la Graduatoria. L'odierna ricorrente apprendeva di trovarsi nella posizione: 8 con un punteggio totale di 20.20 **(doc 4**, cfr pag. 8 graduatoria).

10) La dottoressa Federica COLUCCI, quindi, in data 17.11.2023 ha formulato istanza di accesso al Responsabile del Procedimento avente ad oggetto i verbali della Commissione di gara al fine di verificare la scheda dettagliata di valutazione con i punteggi attribuiti all'esperienza professionale ed ai singoli titoli **(doc 5)**.

11) La dottoressa Federica COLUCCI ha preso cognizione, suo malgrado, che la Commissione di gara nella seduta del 31 maggio 2023 nell'esaminare la propria domanda di partecipazione:

- a) Ha attribuito al curriculum vitae allegato di cui alla Sezione A- corrispondente alla Tabella C del bando, la valutazione espressa nel punteggio: parte intera: 3.00 (TRE)
- b) Ha attribuito a tutti i titoli allegati di cui alla Sezione B, la valutazione espressa nel punteggio: 0.00 (ZERO)
- c) Ha attribuito quale punteggio per la formazione ricevuta di cui alla Sezione C corrispondente alla Tabella D del bando, la valutazione espressa nel punteggio di 0.00



- d) Ha attribuito a tutti i titoli allegati di cui alla Sezione D corrispondente alla Tabella E del bando, la valutazione espressa nel punteggio complessivo di 0.6 (**doc 6**).

12) Dal Verbale della 6 seduta della Commissione datato 17.2.2023, risulta assegnato alla candidata COLUCCI il punteggio complessivo di 16.60, con valutazione pari a “zero” della relazione per il contributo di ruolo, in quanto *Il formato del PDF della Relazione non risulta conforme a quello richiesto dal bando (art. 3, lettera B, punto 2.)*.

Dal verbale risulta inoltre genericamente espressa in riferimento a tutti i candidati valutati in quella seduta quanto segue: *“La Commissione rileva che durante l’analisi svolta della documentazione ha verificato l’esistenza di documenti salvati in formato pdf dotati di “lucchetto” che solo ad un esame più approfondito risultano essere modificabili; tale documentazione in analogia con quanto fatto da altre commissioni non viene valutata poiché considerata “modificabile”.* – **doc. 7**.

Se ne deduce che:

1. i files erano dotati di “lucchetto”;

2. solo ad una più approfondita analisi, (eseguita da tecnici?) di cui non si conoscono le modalità di esecuzione, i files sarebbero risultati potenzialmente modificabili – doc. 7.

13) La valutazione è stata esclusa per il preteso mancato rispetto formale del file (pdf non modificabile). In realtà, l’istante ha appreso che anche ai titoli allegati da lei stessa e dalla maggior parte dei candidati è stato attribuito punteggio “zero”: la ragione del punteggio “zero” viene individuata nel formato del file che risulterebbe “PDF MODIFICABILE”.

14) La motivazione fornita dall’Ente resistente è del tutto errata ed irragionevole: Secondo il dettato dell’articolo 3 lett. A) del bando: *“Alle domande di partecipazione le candidate e i candidati dovranno allegare un file in formato pdf e in formato excel, elaborato secondo il format allegato (All. 1), contenente l’elenco dei documenti trasmessi, in pdf non modificabile, di seguito indicati...”*. Non appare chiaro dalla lettura del testo se il requisito legato al formato “PDF NON MODIFICABILE”, si riferisca al solo file contenente l’elenco dei documenti trasmessi ovvero ai singoli file contenenti i singoli documenti.

15) In ogni caso, ove pure si dovesse ritenere che i singoli file contenenti i titoli dovessero essere allegati in formato pdf “NON MODIFICABILE”, occorre evidenziare quanto segue:

- a) che la candidata prima dell’allegazione ha eseguito la modifica richiesta, ponendo i singoli titoli allegandi ed il file “Relazione” con la domanda in formato PDF “NON MODIFICABILE”;
- b) che ha caricato tutti i file sul sistema CINECA;
- c) che alcuna anomalia è stata rilevata dal sistema CINECA, che anzi ha assegnato un codice "checksum" alfanumerico a ciascun documento caricato. Si pone sin da ora all’attenzione del Giudicante che, con la codificazione alfanumerica, ciascun titolo è stato identificato in maniera univoca con piena garanzia di immodificabilità;
- d) che alcuna anomalia è stata richiamata dal Responsabile del procedimento, che pure, atteso l’alta risultanza nella valutazione di tutte le domande di cui alla procedura concorsuale di Titoli “zero”, tutti per lo stesso asserito difetto formale, ben avrebbe potuto allertare i candidati e colmare questa lacuna, a tutto voler concedere, meramente formale ricorrendo al soccorso istruttorio.

16) La Dottoressa COLUCCI ha trasmesso all’ENEA un’istanza di riesame in autotutela dei titoli prodotti e connessa richiesta di revisione del punteggio, preannunciando, in mancanza di riscontro, l’azione giudiziale ad oggi avviata alla luce del contegno assunto dalla diffidata Amministrazione, la quale nulla ha posto in essere al fine di salvaguardare la correttezza della procedura concorsuale e le connesse posizioni giuridiche dell’odierna istante, alla quale è precluso anche lo scorrimento nella graduatoria (**doc 8, 8bis, 8ter**). L’istanza è rimasta disattesa.



PREMESSE IN RITO

In via preliminare, sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

La procedura concorsuale oggetto del presente ricorso, come dedotto nella narrativa che precede, attiene ad una progressione economica orizzontale.

A tal riguardo, è pacifico e consolidato l'orientamento di dottrina e giurisprudenza in materia di procedimenti selettivi finalizzati a determinare le c.d. progressioni verticali da un'area a quella immediatamente successiva, per le quali è competente il Giudice Amministrativo, mentre, viceversa, rientrano, nella cognizione del Giudice Ordinario le controversie sulle progressioni orizzontali (Cass. Civ. Sez. Unite, 25.5.2010, n. 12764, Cass. civ., Sez. Unite civili, 30 ottobre 2008, n. 26016; Cass., Sez. Unite civili, 19 aprile 2011, n. 8924, nonché la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 8985/2018 la quale si è pronunciata espressamente in materia di progressioni all'interno di un unico profilo professionale relativa al ruolo dei ricercatori e tecnologi.)

La domanda giudiziale ha ad oggetto la corretta valutazione-da parte dell'ENEA alla luce della legge di gara e degli inderogabili principi di buona fede e correttezza -della posizione dell'istante, con successiva rinnovazione della graduatoria approvata in data 3.11.2023, di conseguenza trattandosi di atti che esulano da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione e non potendo ascrivere ad altre categorie di attività autoritativa, gli stessi non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c. (cfr. Cass. Civ. SS.UU., 13.02.2008, n. 3399; Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2011).

Esposte le premesse, fatta salva ogni riserva di integrazione e/o diversa azione, si osserva

NEL MERITO

1) Violazione della lex specialis di gara e conseguente irragionevole mancata valutazione dei titoli.

Il bando della procedura concorsuale in argomento, si ribadisce, prevedeva espressamente.

- a) all'articolo 3 lett.A) *“Alle domande di partecipazione le candidate e i candidati dovranno allegare un file in formato pdf e in formato excel, elaborato secondo il format allegato (All. 1), contenente l'elenco dei documenti trasmessi, in pdf non modificabile, di seguito indicati: - il curriculum vitae in formato europeo, della grandezza massima di 5MB, per la valutazione ai sensi di quanto indicato al successivo art. 6, lettera a) punto 1.; - non più di 5 prodotti scelti, ciascuno della grandezza massima di 5MB, per la valutazione ai sensi di quanto indicato al successivo art. 6, lettera a) punto 2.; - non più di 20 prodotti relativi alla formazione ricevuta e non più di 80 per altri titoli, per la valutazione ai sensi di quanto indicato al successivo art. 6, lettera a) punti 3. e 4. Tale documentazione non potrà complessivamente superare la grandezza di 215MB. Nello specifico, i documenti relativi alla formazione ricevuta dovranno essere della grandezza massima di 1MB ciascuno, mentre gli altri titoli dovranno essere per n. 70 non più grandi di 2MB ciascuno e per n. 10 non più grandi di 5,5MB. Laddove necessario, per rispettare i suddetti limiti di grandezza, il documento potrà essere sostituito da un file contenente un estratto del titolo del quale si richiede la valutazione, da cui risultino tutti gli elementi utili alla sua analisi (ad es: data, protocollo, oggetto/titolo, presenza del nominativo, coerenza con l'Area, codici bibliografici identificativi – DOI, ISBN, ISSN, ecc.) pena la non valutazione del titolo stesso.”*
- b) all'articolo 3 lett. B): *“Presentazione domanda e documentazione tramite Lotus 1. Accedendo a Lotus (con le credenziali Lotus/Notes - le stesse del cedolino e della CU) al link che sarà disponibile in “IntraENEA” e sulla piattaforma <https://pica.cineca.it/enea> le candidate e i candidati*



prenderanno visione di tutte le informazioni, già in possesso dell'Amministrazione, necessarie per la valutazione dell'esperienza professionale ai sensi di quanto indicato al successivo art. 6, lettera b). Dovranno confermare i dati presenti oppure presentare richiesta di integrazione allegando la necessaria documentazione di supporto, in formato pdf non modificabile. In ogni caso, al fine di concludere correttamente l'accesso a questa sezione, le candidate e i candidati dovranno utilizzare il pulsante "Salva e invia". 2. Inoltre, dovranno inserire una relazione, in formato pdf non modificabile, della grandezza massima di 3 cartelle formato A4 (carattere non più piccolo di 11), secondo il format allegato al presente bando (All. n. 2), in cui illustrare il contributo di ruolo fornito per il raggiungimento degli obiettivi tecnico scientifici e gestionali dell'Agenzia, per la valutazione ai sensi di quanto indicato al successivo art. 6, lettera c), anche facendo riferimento a documenti già in possesso dell'Agenzia. Anche in tale sezione, si dovrà concludere correttamente l'accesso mediante il pulsante "Salva e invia". 3. Al fine di concludere correttamente l'accesso alla piattaforma, le candidate e i candidati dovranno utilizzare il pulsante "Salva e invia". (doc 2)

Ora, dal contenuto letterale della previsione del bando di gara risulta chiaramente che:

Il candidato doveva trasmettere, utilizzando l'allegato di cui al bando:

- a) Un file in formato excel ed in formato pdf non modificabile contenente l'elenco dei documenti trasmessi;
- b) Il curriculum vitae in formato europeo, della grandezza massima di 5MB;
- c) una relazione, in formato pdf non modificabile, della grandezza massima di 3 cartelle formato A4 (carattere non più piccolo di 11), secondo il format allegato al bando;
- d) Non più di 5 prodotti scelti, ciascuno della grandezza massima di 5MB, per la valutazione ai sensi di quanto indicato al successivo art. 6, lettera a) punto 2 del bando;
- e) Non più di 20 prodotti relativi alla formazione ricevuta;
- f) Non più di 80 per altri titoli, per la valutazione ai sensi di quanto indicato al successivo art. 6, lettera a) punti 3 e 4 del bando.

La documentazione informatica con i titoli non doveva superare complessivamente la grandezza di 215 MB.

Quindi, in buona sostanza il candidato doveva:

- Predisporre un elenco in pdf non modificabile con la sintesi di tutti i titoli allegati
- Trasmettere i file con il curriculum vitae ed i titoli a seconda della tipologia, delle dimensioni di 1MB, oppure di 2MB, oppure di 5,5MB, tenendo a mente la grandezza complessiva di 215 MB trattandosi di prescrizione richiesta a pena di omessa valutazione dei titoli.
- Trasmettere una relazione in formato pdf non modificabile in cui illustrare il contributo di ruolo fornito per il raggiungimento degli obiettivi tecnico scientifici e gestionali

Il contenuto letterale del bando indica oggettivamente:

- l'espressione "*pdf non modificabile*" la quale si riferisce esclusivamente all'elenco dei titoli, trattandosi di parola utilizzata nella forma "singolare" non è possibile attribuirle un significato diverso: di talchè risulta erronea l'interpretazione resa dalla Commissione di gara, la quale ha irragionevolmente determinato, disattendendo le stesse prescrizioni del bando, e quindi arbitrariamente, che i singoli file con allegati i titoli dovessero essere in pdf non modificabili, ma in questo caso, il bando avrebbe dovuto prescrivere, il che non è, "*contenente l'elenco dei documenti trasmessi in formato pdf e non modificabili?*", ossia la forma plurale da associare alla parola, "documenti" a sua volta, nella forma plurale ovvero in forma ancora più chiara, specificare che: "*tutti i titoli e/o documenti dovranno essere allegati in formato pdf non modificabile*".



- Un'unica prescrizione, la cui violazione è stata sanzionata con l'omessa valutazione dei titoli, che è data dalla grandezza dei file. Mai nel Bando è richiesto il "formato PDF non modificabile" a pena di inammissibilità.

Ebbene, la Commissione di gara, il cui operato è stato approvato dall'ENEA, pur a fronte di questo chiaro contenuto letterale del bando, ha violato per due volte l'articolo 3 lett. A della lex specialis di gara:

- Pretendendo per tutti i file con i titoli allegati, e non per il singolo file di cui all'elenco, il formato pdf "non modificabili" così stravolgendo il bando nel quale, invece, è scritto: "pdf non modificabile"
- Sanzionando la suddetta asserita difformità con l'omessa valutazione dei titoli, e, quindi, aggiungendo una "postuma e pregiudizievole" previsione al bando.

In applicazione dei principi generali la legge di gara deve essere intesa secondo le regole dettate dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile, alla cui stregua si deve comunque attribuire valore preminente all'interpretazione letterale, in coerenza con i principi di chiarezza e trasparenza, di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'interpretazione degli atti amministrativi, fra i quali rientrano i bandi di gara "soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, perché gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative". "Pertanto, la dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e preclude ogni un'estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l'affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l'esigenza della più ampia partecipazione; mentre invece le ragioni immanenti, di matrice eurounitaria, di garanzia della concorrenza che presidono al settore delle commesse pubbliche vogliono favorire la massima partecipazione delle imprese alla selezione, perché attraverso la massima partecipazione è raggiungibile il miglior risultato non solo per il mercato in sé, ma per la stessa amministrazione appaltante" (Cons. Stato, 15 luglio 2013, n. 3811. Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2017, n. 4307).

Vi è stata, quindi, un'erronea applicazione del bando in quanto nessuna norma dello stesso espressamente prescriveva, a pena di omessa valutazione, la trasmissione di tutti i titoli da allegare ed il file "Relazione", in pdf non modificabili."

Certamente è ormai diffuso il ricorso all'allegazione di pdf non modificabili nelle procedure selettive. Nello stesso tempo e significativamente però il dato letterale di detta richiesta è sempre chiaramente ed inequivocabilmente espresso nel bando di gara.

A titolo esemplificativo si richiamano:

- BANDO MISURA 19.2.16.3 – COOPERAZIONE TRA PICCOLI OPERATORI PER DIVERSE FINALITÀ NELLE AREE LEADER Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo:
<https://bandi.regione.marche.it/Allegati/5037/Bando%2019.2.16.3.pdf>) ove si legge: *Accanto ai dati identificativi del richiedente alla domanda deve obbligatoriamente essere allegata tramite SLAR, in formato digitale PDF non modificabile la seguente documentazione a pena di inammissibilità della domanda stessa....*



- Bando Università degli Studi di Bergamo (Valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di 65 incarichi di tutorato per lo svolgimento di attività di orientamento, accoglienza e supporto alle matricole e agli studenti Unibg ed in mobilità in ingresso (a.a. 23/24), ove si legge: “*Gli aspiranti alla selezione devono inoltrare la propria candidatura entro il giorno 4 settembre 2023, alle ore 18:00 tramite il modulo Google <https://forms.gle/aeABG6RKxuCxLmyGA> allegando i seguenti documenti:*
 - *domanda di partecipazione alla selezione secondo lo schema allegato, datata e firmata in originale dal candidato in formato pdf non modificabile;*
 - *curriculum vitae in formato europeo in formato pdf non modificabile;*
 - *copia di un documento di identità in corso di validità in formato pdf non modificabile;*
 - *copia dell'eventuale certificazione linguistica in formato pdf non modificabile;*
 - *copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta di richiesta di rinnovo in formato pdf non modificabile*

- Regione Liguria - n.1 posto di collaboratore amministrativo professionale – archivistica – categoria d, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno (https://www.asl2.liguria.it/images/concorsi2018/bando_archivista2018.pdf): *La domanda di ammissione al concorso ed i relativi allegati dovranno essere esclusivamente inviati in formato PDF non modificabile. Non sarà valutata, ai fini dell'ammissione, la documentazione presentata in formati modificabili.*

In tutti gli esempi riportati, il testo del Bando è chiaro nell'indicare che tutta la documentazione debba essere allegata in formato pdf-non-modificabile o quale documentazione (individuata in elenchi specifici) necessiti di detto formato. Non così nel caso in esame.

2) Violazione dei principi di diligenza correttezza e buona fede. Violazione del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000.

Fermo quanto precede, ed in subordine, si evidenzia quanto segue nella contestata e denegata ammissione di ritenuta fondatezza dell'interpretazione irragionevole adottata dall'ENEA, ossia ove ai fini della valutazione dei titoli e della “Relazione”, gli stessi dovevano essere necessariamente trasmessi con “pdf non modificabili” e ciò non sarebbe avvenuto.

Nel bando, come risulta dal testo letterale sopra trascritto, non sono stati specificati i protocolli informatici, il software e le versioni degli stessi, nonché i sistemi operativi e le piattaforme hardware da utilizzare per adeguare i file all'asserita richiesta, di fatto inesistente nel bando, di divenire “non modificabili.”

Che si intende per “pdf non modificabile”?

E' accaduto che nelle FAQ allegate alla domanda "COSA S'INTENDE CON “PDF NON MODIFICABILE” E COME CREARE UN PDF NON MODIFICABILE?" è stato risposto dall'ENEA "*Per realizzare un file in formato pdf non modificabile è possibile (quindi non dichiaratamente necessario n.d.r.) utilizzare il programma ACROBAT PRO (a pagamento), oppure apporre la propria firma digitale sul file (non disponibile a tutti n.d.r). In alternativa, a titolo esemplificativo, si possono seguire le istruzioni al link Come rendere un PDF non modificabile | Salvatore Aranzulla" (doc. 9).*

Si osserva, in via preliminare, che la risposta fornita in sede di FAQ non ha valore di integrazione in quanto il bando di gara allorquando la procedura concorsuale è in corso non può essere modificato, né addizionato da nuove prescrizioni a pena di omessa valutazione dei titoli, minando, altrimenti, la trasparenza della procedura, in presenza di un grave intervento postumo di alterazione della lex specialis, per cui i concorrenti non erano obbligati ad attenersi a quanto indicato nelle FAQ.



Come riconosciuto chiaramente dalla giurisprudenza *“le prescrizioni di un bando sia di gara che di concorso sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, pena la violazione della par condicio dei candidati. Preminenti esigenze di certezza allo svolgimento delle procedure concorsuali, infatti, impongono di ritenere di stretta interpretazione e vincolanti per l’Amministrazione le clausole del bando di concorso, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione. Devono per di più essere escluse le interpretazioni integrative, specie in ordine alle cause di esclusione”* (TAR Campania – Napoli, Sez. V, 26 giugno 2015, n. 3413. In senso analogo anche TAR Lazio - Roma, Sez. III bis, 13 gennaio 2015, n. 404).

Contestata espressamente l’efficacia delle “FAQ” ed in ogni caso la valenza interpretativa/integrativa rispetto alle previsioni del bando, si precisa che, ove gli articoli 3 lett. A e lett. B) del bando venissero interpretati alla luce delle risposte fornite in sede di FAQ, risulterebbe introdotto, successivamente alla pubblicazione del bando, un irragionevole e superfluo aggravio del procedimento amministrativo, limitativo della partecipazione al concorso.

Fermo quanto precede, ribadita sempre la dedotta violazione del bando, per mero scrupolo difensivo, si osserva che i documenti, ossia gli allegati in pdf, sono stati inseriti sulla piattaforma CINECA messa a disposizione dalla stessa Amministrazione, che è di per sé certificata e non si comprende chi avrebbe voluto/potuto modificarli, atteso che, come è noto : *“gli atti, i dati e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici e telematici, sono validi e rilevanti ad ogni effetto di legge”* (c. 2, art. 15, l. 59/1997).

Di fatto il sistema CINECA, nell’acquisizione della domanda ha apposto a ciascun file presentato un “check sum” alfanumerico (quale “hash function”) che rende i file non modificabili. (leggasi a tal riguardo il Manuale di Gestione Documentale Rev. 1.1 del 19.05.2022 nel quale al punto 6.2 in relazione ai documenti acquisiti prevede espressamente “: In particolare, i documenti informatici vengono prodotti nelle seguenti modalità: • • acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico: anche in questo caso le caratteristiche di immutabilità e di integrità sono determinate dall’operazione di memorizzazione di tali tipologie documentali sul sistema di gestione documentale “)

Ciò posto, accanto al dato formale del tipo di file allegato (modificabile o non modificabile), si vuole porre all’attenzione del Giudicante, un dato sostanziale incontrovertibile.

I file allegati contenevano – nella assoluta predominanza – documenti già in possesso di ENEA ovvero di enti terzi e sempre attestanti oggettivamente una attività professionale compiuta dalla ricorrente con certezza oltre che attestata da una Pubblica Amministrazione o da Soggetti Terzi (vedi paragrafo n.4) come a titolo esemplificativo:

- Partecipazione a progetti in quota parte attività, formalmente rendicontata (Timesheet relativi a progetti finanziati dalla UE relativi a progetti conclusi e dunque già verificati - **doc 10.1** sino al **doc. 10.15**), crf n. 8 tabella E – doc. 2;
- Report/rapporti tecnici/diagnostica/manualistica di natura tecnico scientifica (**doc 11.1** sino al **doc. 11.5**), cfr n. 11 tabella E – doc. 2
- Attività di supervisione, tutoraggio e formazione (dottorati di ricerca, stage, borse di studio, tesi di laurea, tirocini professionalizzanti, alternanza scuola-lavoro) (**doc 12.1** sino al **doc. 12.3**), cfr n. 18 tabella E – doc. 2
- Divulgazione ed iniziative scientifiche rivolte alle istituzioni scolastiche o sul territorio (**doc 13.1** sino al **doc. 13.15**), cfr n. 23 tabella E – doc. 2
- Organizzazione di convegni, seminari, workshop (**doc 14.1** sino al **doc. 14.4**), cfr n. 24 tabella E – doc. 2
- Partecipazione a comitati scientifici di riviste o di convegni nazionali ed internazionali (**doc 15.1** sino al **doc. 15.2**), cfr n. 25 tabella E – doc. 2
- Pubblicazioni divulgative (**doc. 16.1-16.9**), cfr n. 26 tabella E – doc. 2



- Iscrizione ad albi professionali o abilitazione professionale (**doc. 17**), cfr n. 47 tabella E – doc. 2;
- Lettera formale di ringraziamento da parte degli Organi di Vertice (**docc. 18.1-18.2**), cfr n. 48 tabella E – doc. 2;
- Partecipazione a gruppi di lavoro, istituite con atto formale dell'amministrazione **doc. 19**;
- Attestati di formazione (**doc. 20.1 a 20.6**);
- Pubblicazioni (**doc. 21.1 a 21.12**).

Si intende evidenziare che i documenti allegati non provenivano da file elaborati dalla candidata (come può invece dirsi per il Curriculum Vitae, comunque valutato dalla Commissione sia pure limitatamente al solo profilo dell'anzianità) ed erano già PDF non nativi.

Ancora. La “forma” di questi file allegati in copia scansionata era peraltro e necessariamente non modificabile con il noto programma “Adobe”.

Ancora, si richiama la circostanza che tutti i file allegati alla domanda di partecipazione al concorso, fossero nella piena disponibilità dell'Ente resistente. Si richiama al riguardo **l'art. 18 della legge 7 agosto 1990 n. 241**, prevede (comma 2) che: *"i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti"* e che comma 3): *"parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o l'altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare"*.

Da ultimo, tutti i file forniti dalla candidata sono stati accompagnati da autocertificazione a norma di legge: i documenti pervenuti all'ENEA, anche se già detenuti in quanto atti redatti per la maggior parte dalla stessa Agenzia, erano dunque tutti sotto garanzia di “integrità.” Ancora, al di là del mero dato formale, ove ritenuto sussistente, il che si contesta, non risulta che alcuno dei file allegati sia stato oggettivamente modificato.

Inoltre, la dottoressa COLUCCI con la domanda di partecipazione aveva già presentato anche la dichiarazione di responsabilità affermando espressamente:

- a) *“ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole della responsabilità penale prevista dagli artt. 75 e 76 dei medesimi e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesto la veridicità di quanto dichiarato nella presente domanda”.*
- b) *“che ogni contenuto relativo a titoli, pubblicazioni e attività svolte, dichiarato in domanda di partecipazione, è conforme al vero”*
- c) *“che gli allegati presentati sono conformi all'originale” (doc 3)*

In sintesi, l'odierna ricorrente, già con la candidatura, aveva fornito elementi sufficienti a consentire alla Commissione la verifica dei file con i titoli allegati (e, dunque, a consentire la loro valutazione) o comunque sufficienti a consentirle, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000, l'acquisizione d'ufficio di eventuali ulteriori informazioni.

Essendo stato pienamente raggiunto lo scopo cui mirava il bando, ossia la presentazione di titoli veritieri attestanti l'attività professionale svolta, la mancata valutazione dei titoli, in quanto pervenuti in pdf asseritamente “modificabile” rappresenta, a tutto voler concedere, un vizio meramente formale, ed in quanto tale emendabile, dal quale non può legittimamente derivare l'esclusione dei titoli allegati dalla dottoressa COLUCCI e conseguentemente la valutazione ZERO degli stessi.

Ed infatti, come chiarito anche dalla giurisprudenza formatasi con riferimento alla materia affine degli appalti, *“Il principio di strumentalità delle forme, di cui sono oggi espressione gli artt. 21 octies e 21 nonies della l. n. 241/990, opera con riferimento a qualsiasi adempimento da rendere ai fini della partecipazione alle pubbliche gare, con la conseguenza che non ogni violazione comporta l'automatica*



esclusione del concorrente che ne è risultato autore, ma l'invalidità di un atto per vizi procedurali può essere riconosciuta solo quando gli adempimenti formali omissi non ammettano equipollenti, per il raggiungimento dello scopo perseguito” (Consiglio di Stato, Sez. V, 6 maggio 2011, n. 2725)

Inoltre, anche ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 241 del 1990, le Amministrazioni che bandiscono una gara pubblica o un concorso devono acquisire d'ufficio i documenti necessari all'istruttoria già in loro possesso, in coerenza con le esigenze di semplificazione amministrativa ed in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento (Cons. Stato, V, 28 dicembre 2011, n. 6947; IV, 16 luglio 2007, n. 4011).

Ne deriva che l'attenta valutazione istruttoria delle dichiarazioni rese dall'odierna ricorrente rispondeva ad un onere di diligenza “minimo” in capo all'Amministrazione nella procedura selettiva di natura negoziale in argomento, in quanto il possesso dei titoli in questione era stato comunque specificato nella domanda dall'odierna ricorrente ed era suscettibile, a tutto voler concedere, di acquisizione.

Senonchè l'ENEA ha disatteso, in aggiunta alle prescrizioni del bando, anche ogni attività di doverosa verifica.

3) Irragionevolezza e contraddittorietà dell'operato dell'ENEA, anche in relazione all'omesso soccorso istruttorio.

In ragione di quanto precede, emerge chiaramente che l'Amministrazione ha omissi la valutazione dei titoli allegati in questo modo disattendendo il bando e applicando un criterio arbitrario ed irragionevole.

Ne è scaturita una condotta gravemente negligente, con violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Ulteriore dimostrazione è il mancato ricorso all'istituto del c.d. “soccorso istruttorio”.

A tutto voler concedere, l'Amministrazione, fermo che il rilevante numero dei candidati ai quali non sono stati valutati i titoli già di per sé testimonia un'anomalia nella procedura di gara, essendo già in possesso dell'elenco con l'enunciazione dei titoli trasmessi, avrebbe dovuto attivarsi autonomamente per garantire il regolare iter della selezione.

In tale ultima ipotesi, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza, “*vale il principio secondo il quale la presentazione da parte del candidato [...] di documentazione inidonea quale certificazione, ma tale da costituire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241, laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erranee o incomplete possano essere sostituite o rettifiche, con il potere di ordinare, altresì, esibizioni documentali*” (TAR Lazio, Roma, II, n. 8871/2008; TAR Lazio, Roma, III, n. 12533/2009)” (TAR Campania – Napoli, Sez. IV, 12 luglio 2011, n. 3702). Ed ancora “*Quando un partecipante a una procedura incorre in un errore o, in ogni caso, quando il contenuto di un documento non soddisfa appieno le necessità istruttorie dell'Amministrazione, il principio generale è che questi aspetti devono essere oggetto di chiarimenti ed integrazioni. Ciò in quanto quel soggetto potrebbe risultare in concreto il migliore per soddisfare le necessità per cui è stata avviata la procedura*” (art. 6 Legge n. 241 del 1990)” (TAR Sardegna – Cagliari, Sez. I, 6 giugno 2016, n. 483).

Adirittura, il Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa ha sancito che nei concorsi pubblici il soccorso istruttorio (o integrazione documentale) è obbligatorio quando è funzionale ad integrare o regolarizzare la documentazione presentata.

Il Consiglio di Stato ha ulteriormente specificato che il soccorso istruttorio è tanto più necessario per le finalità della procedura dei concorsi pubblici, che, in quanto diretta al fine pubblico della selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi



esiti da meri errori formali, come invece accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione.

Infatti, la giurisprudenza da tempo ha riconosciuto che la "ratio" del c.d. "soccorso istruttorio", è quello regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere (cfr., tra tante, C.d.S. febbraio 2014, n. 9 e, già prima, C.d.S., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927).

Nel caso in esame i titoli erano posseduti dalla ricorrente alla data di scadenza della domanda, e l'ENEA ne ha irragionevolmente omesso la valutazione.

Da ciò, poi, è andato consolidandosi, proprio nell'ambito dei concorsi pubblici, ivi compresi quelli c.d. interni, il principio secondo il quale *"l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta al fine pubblico della selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione"* (v. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 22.11.2019, n. 7975)

E ciò tanto più quanto detto formalismo appare assolutamente sproporzionato siccome correlato all'utilizzo di rigidi sistemi informatici predisposti dall'Amministrazione, essendo stato da tempo evidenziato che *«In presenza di competizioni selettive e concorsuali che prevedono la presentazione della domanda con modalità telematiche, con le quali è di fatto imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato e così anche le opzioni sul portale dal candidato e non registrate dal sistema. Onde, deve considerarsi iniqua ed illegittima un'esclusione, basata non su elementi sostanziali, quali la mancanza di requisiti di partecipazione o l'oggettiva tardività della domanda, ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Tale esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica»* (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 27 settembre 2021, n. 9925. In termini, cfr. ex multis TAR Campania, Napoli, Sez. V, 1° aprile 2022 n. 2208).

In tal caso, invero, il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

Si trattava nel caso in esame, a tutto voler concedere, di verificare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti dal bando rispetto a quanto dichiarato dalla concorrente e, fra l'altro, già in possesso dell'ENEA.

Invece l'ENEA nulla ha posto in essere, se non omettere la valutazione dei titoli: il che non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione e, quindi, oltre a contrastare con i principi costituzionali desumibili dall'artt. 3, 4 e 97 della Costituzione contrasta, anche, con i principi del legittimo affidamento della odierna ricorrente, la quale ha confidato ragionevolmente sulla valutazione e riconoscimento dei titoli:

- a) attestanti lo svolgimento della propria attività professionale;
- b) regolarmente inseriti in ossequio alle prescrizioni del bando;
- c) Predisposti e protocollati dalla stessa ENEA:

La condotta negligente dell'ENEA ha determinato la moltiplicazione dei giudizi avviati da numerosi candidati per la tutela dei propri diritti. Si evidenzia che pendono dinanzi a questo Ill.mo Tribunale:

- Rg 182/2024, sez. 3, Giud. Antonioni con ultima ud. al 30.5.2024;



- Rg 13994/2024, sez. 1, Giud. dott. Paola Giovene di Girasole con udienza già fissata al 26/09/2024, salvo altri.

4) Violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte dell'ENEA

L'omessa valutazione dei titoli dipesa da un grave errore imputabile all'ENEA ha comportato un danno permanente per la candidata, dott.ssa Federica COLUCCI.

L'illegittima collocazione nella graduatoria dell'odierna istante, infatti, ne pregiudica:

- la progressione professionale, ossia il diverso profilo professionale ed il livello di inquadramento: "Primo tecnologo II livello"
- in ogni caso, una diversa posizione all'interno della graduatoria: deve darsi atto che il Presidente dell'ENEA ha diffuso una Comunicazione che valida come regolare il risultato della selezione e sancisce "la possibilità di scorrimenti a decorrere dal 2024, a valere su graduatorie vigenti relative a procedure selettive avviate tra il 1.1.2019 e il 31.12.2022, permettendo di fare uno scorrimento dal 1 gennaio 2024 di circa 20 posti da III a II livello sulle graduatorie pubblicate".

Inoltre, altri scorrimenti sono previsti, a quanto è stato preannunciato, nel corso del 2024, con un limite massimo imposto del 50% rispetto alla graduatoria formulata, ma l'omessa illegittima valutazione dei titoli subita dall'odierna ricorrente ne pregiudica anche lo scorrimento.

Il comportamento assunto dall'ENEA non è in linea con la finalità dell'istituto della progressione economica orizzontale che è quello di garantire il miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi offerti dalle PP.AA.

Detto istituto, invero, *"si fonda essenzialmente sul sistema premiante connesso alla valutazione dell'apporto individuale passato e potenziale del lavoratore; l'effetto di tale progressione è di consentire, al lavoratore meritevole, una carriera economica mediante incrementi di posizione retributiva senza alcun mutamento delle mansioni. Attraverso l'istituto della progressione economica orizzontale si riconoscono differenziali retributivi, a parità di mansioni, fondati sull'effettivo valore della prestazione in base a criteri meritocratici e non esclusivamente su elementi automatici, come l'anzianità di servizio, da attribuire solo ad una percentuale limitata di lavoratori valutati come i migliori."* (Cassazione Sezione Lavoro Ordinanza n. 27392 del 07.12.2020).

E la gravità del comportamento emerge con maggior risalto se si tiene a mente che l'ENEA ha violato le prescrizioni del bando in precedenza redatto dalla stessa Amministrazione.

Nello specifico valga evidenziare quanto segue.

Con riferimento alla domanda della dott.ssa Federica COLUCCI, emerge documentalmente, la mancata valutazione:

- di titoli prodotti dalla stessa ENEA (determine, lettere protocollate);
- della partecipazione ai progetti certificata tramite i singoli time-sheet annuali di progetto, ossia, sempre dichiarazioni e documenti ufficiali prodotti da ENEA. Peraltro detti Timesheet sono stati già valutati dall'Ente anche ai fini della liquidazione degli indennizzi derivanti dai singoli Progetti UE.
- delle pubblicazioni;
- dei corsi di formazione (per massimo 10 punti).
- del CV (**doc. 22**): sono stati assegnati solo 3 punti per anzianità su un massimo di 8.

In particolare, si richiama l'art. 6 del Bando – Distribuzione del punteggio per categorie di titoli – punto 2 che espressamente prevedeva: *"Fino a 5 prodotti scelti dalla candidata o dal candidato per massimo 10 punti. Tali prodotti non saranno utilizzabili per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo punto 4. La "Commissione della specifica Area Tematica" potrà assegnare, per i soli prodotti presentati, un punteggio unitario (da 1 a 10 punti) anche superiore a quello previsto per i titoli della medesima tipologia"*



riportati in Tabella E, qualora individui nel documento una o più delle seguenti caratteristiche che ne giustificano la maggiorazione:

- complessità;
- impatto sul cliente interno/esterno e/o stakeholder;
- impatto per l'organizzazione;
- apporto individuale nei prodotti presentati;
- diffusione nella comunità scientifica e tecnologica;
- rilevanza interna;

Ebbene la candidata COLUCCI, per quelli che andremo ad individuare come “**titoli scelti**” ha privilegiato, secondo le indicazioni di gara, le seguenti attività:

1. **Partecipazione alla task force dipartimentale** per il coordinamento delle attività di comunicazione (Determina Direttore Dipartimento SSPT, attività in corso, nomina dipartimentale, referente divisione PROTER) – **Determinazione Enea n. 185/2020/SSPT – doc. 23**
2. Collaborazione alla redazione del Capitolo Selecting species for green infrastructure design del volume Urban Services to Ecosystems Capitolo in volume **Urban Services to Ecosystem, edizione Springer**, sull'uso del data base Anthosart Green Tool, realizzato nel progetto Anthosart, (2021) – **doc. 24**
3. Redazione, cura e progettazione editoriale della monografia realizzata in lingua inglese nell'ambito del progetto **LIFE AGRICARE** e dedicata alle sfide poste dai cambiamenti climatici al settore agricolo e alle innovazioni tecniche e tecnologiche sperimentate nel progetto (2018): Innovative cropping systems for a climate smart agriculture – **doc. 25**
4. **Incarico di responsabilità per le Linee di Attività 321 (Linee guida per la realizzazione di infrastrutture verdi in ambienti urbani) e Linea 322 (supporto alle PA per l'applicazione delle Linee guida), del progetto ESPA** con l'obiettivo di mettere a sistema le esperienze già sviluppate da ENEA nel campo della promozione e utilizzo della Flora d'Italia per la realizzazione di infrastrutture verdi in ambienti urbani mediterranei. **Disposizione del Presidente n.362/2017/PRES – doc. 26**
5. **Ideazione e realizzazione dell'opuscolo AGISCI PURE TU**, realizzato per la campagna sull'uso consapevole della plastica, per promuovere un uso sostenibile delle plastiche nell'ambito delle attività di ricerca realizzate nel Laboratorio di appartenenza (SSPT-PROTER-BES). Lanciato in occasione della **giornata mondiale della Terra del 5 giugno 2018**. L'opuscolo è disponibile in due versioni, qui allegata quella sintetica, nella forma completa è parte integrante della Mostra Plastica: dinamiche di un'era – **doc. 27**

I “titoli scelti” offerenti dalla candidata risultano tutti oggettivamente riscontrabili dall'Ente, al di là del formale dato contestato del “pdf non modificabile” e dimostrano la complessità dell'attività svolta e l'indubbio valore apportato dalla candidata nell'originale coniugazione tra valenza scientifica e finalità divulgativa.

Invece le valutazioni rese dalla Commissione di gara ed illegittimamente approvate dall'ENEA hanno rigidamente ed illegittimamente imposto nella procedura telematica di rilevazione dei titoli un irragionevole ed eccessivo formalismo, non garantendo l'obiettivo prefissato dalla stessa Amministrazione, ossia: “*la giusta valorizzazione del lavoro, dell'impegno e della professionalità tecnico scientifica dimostrata dal personale della ricerca operante in ENEA*” (Comunicazione del Presidente del 3 novembre 2023),

La procedura di gara è risultata alterata, con conseguente inosservanza del principio di leale collaborazione, diligenza amministrativa e buona amministrazione.

Si ritiene pertanto di dover contestare tale inadempimento anche ai sensi degli artt. 1453 c.c., con conseguente richiesta di esatto adempimento : “*si deve poi aggiungere che da tempo questa Corte, pronunciando sulla tutela che può essere invocata dal lavoratore illegittimamente escluso da una procedura selettiva o da quello che assume di non essere stato correttamente valutato, ha affermato che il dipendente è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative (Cass. n. 23424/2004) e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione*



(cfr. Cass. n. 268/2019), nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di chance” (Cass.Civ. sez. lav. 12 luglio 2022 n. 22029).

In argomento si richiama la giurisprudenza formatasi in relazione alle progressioni orizzontali, in relazione alle quali è stato chiaramente e ripetutamente affermato “...in questa ottica, ai fini del sindacato giudiziale sulla valutazione effettuata dalla P.A dell'operato del dipendente pubblico per la progressione in carriera, assume rilievo centrale il vaglio del rispetto delle regole procedurali e/o degli obblighi di correttezza e buona fede, che implicano il divieto di determinazioni prive di motivazioni non ragionevoli, considerato che è con la motivazione che la P.A. esplicita le ragioni organizzative sottese all'adozione dei propri atti e la relativa rispondenza al pubblico interesse che deve costantemente orientare l'azione amministrativa” (Cassazione 18 ottobre 2017, n. 24583; Cass. 6 dicembre 2016, n. 24984; Cass. 6 giugno 2016, n. 11595; Corte cost., sentenza n. 310 del 2010, Corte d'Appello Milano sez. lav., 12 novembre 2021 n. 1390, Cass.Civ. sez.lav. 2 settembre 2021 n. 23827).

E' incontestabile che dalla mancata valutazione dei titoli presentati ai fini della selezione né è scaturita una posizione non utile in graduatoria, preclusiva anche ai fini dello scorrimento.

Ci si riserva un successivo giudizio ai fini dell'accertamento dei danni subiti e subendi.

Con la valutazione dei titoli, invece, secondo i punteggi astrattamente applicabili a ciascuno di essi sulla base di criteri stabiliti dalla Commissione di gara, l'odierna ricorrente potrebbe conseguire una posizione utile alla progressione o, comunque, una posizione migliore ugualmente di interesse, stante la possibilità (peraltro preannunciata dallo stesso Presidente dell'Enea,) di un successivo utilizzo per lo scorrimento della medesima graduatoria.

Si impone, quindi, la riedizione dell'attività di valutazione per la candidata COLUCCI che dovrà essere svolta nella puntuale e rigorosa osservanza delle regole della procedura, sopra richiamate, e nel pieno e leale rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede, ex art. 1375 c.c.

A quest'ultimo proposito si segnala il finanziamento a favore di ENEA, introdotto dall'art. 19 ter del decreto-legge n. 75 del 2023, per ulteriori sviluppi di carriera di ricercatori e tecnologi, che prevede anche la possibilità di scorrimenti a decorrere dal 2024, a valere su graduatorie vigenti relative a procedure selettive avviate tra l' 1.1.2019 e il 31.12.2022

Tutto ciò premesso e ritenuto, quindi, la Dottoressa Federica COLUCCI, a mezzo dei sottoscritti suoi procuratori, chiede

IN VIA PRELIMINARE:

che l'On. Tribunale di Roma Giudice del Lavoro voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, autorizzando la notificazione, ex art. 151 cpc, nella forma alternativa richiesta (derogando dalle formalità previste per la notifica per pubblici proclami dall'art. 150 cpc) nel modo meno oneroso e più tempestivo possibile, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet dell'ENEA

NEL MERITO:

1) accertare l'illegittimità delle graduatorie pubblicate in data 3.11.2023 all'esito della selezione per titoli di cui al bando del 23.12.2021 indetto da ENEA ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6, del CCNL EPR 2002-2005, e conseguentemente disporre la revoca del provvedimento di approvazione di dette graduatorie;

2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione dei titoli allegati alla Candidatura: domanda n. 735099, protocollo n. 2022-EANLNRM-0002890 e



conseguentemente ordinare alla amministrazione resistente la rinnovazione delle operazioni finalizzate alla valutazione dei titoli da parte delle Commissioni esaminatrici, secondo le indicazioni della ricorrente, e l'immediata correzione del punteggio spettante alla dottoressa Federica COLUCCI.

Per l'effetto, dichiarare il diritto della dott.ssa Federica COLUCCI a conseguire dal 1 gennaio 2024, la fascia retributiva Primo Tecnologo di II livello, ordinando, all'occorrenza, alla PP.AA. gravata ed ai loro uffici, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., di porre in essere tutti gli atti necessari affinché la ricorrente sia collocata a pieno titolo nella spettante graduatoria al fine della progressione economica in oggetto;

IN VIA ISTRUTTORIA si chiede ammettersi la seguente produzione documentale:

1. Contratto Collettivo Nazionale EPR 2002-2005;
2. Bando per la procedura selettiva per titoli, per l'attribuzione di complessivi 250 posti destinati allo sviluppo professionale, ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6, del CCNL EPR 2002-2005
3. domanda di partecipazione alla gara selettiva n. n. 735099, protocollo n. 2022-EANLNRM-0002890 (Approvazione Graduatoria) Circolare Dirigenziale n. 6 del 3 novembre 2023
4. Circolare Dirigenziale n. 6 del 3.11.2023
5. Istanza di accesso agli atti del 17.11.2023
6. Valutazione commissione
7. Verbale 12 seduta commissione valutazione dott.ssa Colucci
8. Istanza di riesame e diffida del
9. FAQ
10. Partecipazione a progetti in quota parte attività, formalmente rendicontata (Timesheet relativi a progetti finanziati dalla UE relativi a progetti conclusi e dunque già verificati - **doc 10.1** sino al **doc. 10.15**), crf n. 8 tabella E – doc. 2;
11. Report/rapporti tecnici/diagnostica/manualistica di natura tecnico scientifica (**doc 11.1** sino al **doc. 11.5**), cfr n. 11 tabella E – doc. 2
12. Attività di supervisione, tutoraggio e formazione (dottorati di ricerca, stage, borse di studio, tesi di laurea, tirocini professionalizzanti, alternanza scuola-lavoro) (**doc 12.1** sino al **doc. 12.3**), cfr n. 18 tabella E – doc. 2
13. Divulgazione ed iniziative scientifiche rivolte alle istituzioni scolastiche o sul territorio (**doc 13.1** sino al **doc. 13.15**), cfr n. 23 tabella E – doc. 2
14. Organizzazione di convegni, seminari, workshop (**doc 14.1** sino al **doc. 14.4**), cfr n. 24 tabella E – doc. 2
15. Partecipazione a comitati scientifici di riviste o di convegni nazionali ed internazionali (**doc 15.1** sino al **doc. 15.2**), cfr n. 25 tabella E – doc. 2
16. Pubblicazioni divulgative (**doc. 16.1-16.9**), cfr n. 26 tabella E – doc. 2
17. Iscrizione ad albi professionali o abilitazione professionale (**doc. 17**), cfr n. 47 tabella E – doc. 2;
18. Lettera formale di ringraziamento da parte degli Organi di Vertice (**doc. 18.1-18.2**), cfr n. 48 tabella E – doc. 2;
19. Partecipazione a gruppi di lavoro, istituite con atto formale dell'amministrazione **doc. 19**
20. Attestati di formazione (**doc. 20.1 a 20.6**)
21. Pubblicazioni (**doc. 21.1 a 21.12**)
22. Curriculum Vitae
23. **Partecipazione alla task force dipartimentale** per il coordinamento delle attività di comunicazione (Determina Direttore Dipartimento SSPT, attività in corso, nomina dipartimentale, referente divisione PROTER) – **Determinazione Enea n. 185/2020/SSPT**
24. Collaborazione alla redazione del Capitolo Selecting species for green infrastructure design del volume Urban Services to Ecosystems Capitolo in volume **Urban**



- Services to Ecosystem, edizione Springer**, sull'uso del data base Anthosart Green Tool, realizzato nel progetto Anthosart, (2021)
25. Redazione, cura e progettazione editoriale della monografia realizzata in lingua inglese nell'ambito del progetto **LIFE AGRICARE: Innovative cropping systems for a climate smart agriculture**
 26. **Disposizione del Presidente n.362/2017/PRES:** Incarico di responsabilità per le Linee di Attività 321 (Linee guida per la realizzazione di infrastrutture verdi in ambienti urbani) e Linea 322 (supporto alle PA per l'applicazione delle Linee guida), del progetto ESPA
 27. **Ideazione e realizzazione dell'opuscolo AGISCI PURE TU** (versione sintetica)

A) Disporsi consulenza tecnica di ufficio informatica, in caso di contestazione in ordine alla natura immutabile dei documenti prodotti dalla ricorrente.

Ai fini del versamento del Contributo Unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che il contributo versato è pari a € 259,00

Roma, 5 settembre 2024

Avv. Maria Pia Di Giosa

Avv. Valerio Larosa

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 COD. PROC. CIV.)

I sottoscritti Avv.ti Maria Pia Di Giosa e Valerio Larosa, nella qualità di procuratori della ricorrente

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del corretto punteggio spettante alla Candidata con successivo corretto inserimento in Graduatoria finali della procedura selettiva per titoli per l'attribuzione di complessivi 250 (poi aumentati a 381) posti destinati allo sviluppo professionale, ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6, del CCNL EPR 2002-2005, del personale dipendente dell'ENEA con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato inquadrato nei livelli III e II (Rif. 01/15/2021). L'auspicato accoglimento del ricorso determinerebbe la riformulazione della graduatoria e la possibilità che la ricorrente avanzi di posizioni con conseguente slittamento dei colleghi che attualmente la precedono.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i concorrenti inseriti nella stessa graduatoria, controinteressati potenziali, che risultano essere diverse centinaia;

I controinteressati sono tutti dipendenti dell'ENEA;

La notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza nei modi ordinari sarebbe impossibile, in ragione dell'immenso numero dei destinatari nonché per l'estrema difficoltà di accertarne la residenza/domicilio;



Si rende, quindi, necessaria l'adozione di una modalità di notificazione diversa da quella ordinaria, quale è la forma dei pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione interessata;

Tale modalità di notifica, adottata alla luce dell'evoluzione normativa e tecnologica è idonea a rendere conoscibili gli atti a tutti gli interessati, al pari della notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione cartacea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, tanto più nel caso che ci occupa dove, molti atti della procedura concorsuale sono stati conosciuti in quanto "conosciuti" sul sito internet dell'ENEA

La stessa giurisprudenza, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.p.c., ha più volte disposto, anche di recente, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale solo sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si converte (ex multis, già da prima, TAR Lazio, ordd. nn. 179, 178, 177 e 176, tutte del 2009 e, ad oggi: Trib. L. OR decr. dott. S. Carboni 1/2/18 in RG 28/18, id. TV, L., decr. 241/18 in RGL n. 1714/17, id., decr. 4670/17 in RGL n. 1596/17; Trib. VA, L., ord. dott.ssa G.Manzo del 2/4/17 in RG 382/15, id. Larino decr. dott.ssa D'Agnone 10 e 17 maggio 2017)

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti difensori rivolgono rispettosamente istanza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 150 e 151 c.p.c., affinché la S.V. Voglia autorizzare la ricorrente a procedere con la notificazione ai controinteressati, a mezzo di pubblici proclami, mediante pubblicazione, sul sito web istituzionale dell'ENEA nonché, e/o, comunque, nei modi e termini ritenuti più opportuni, dei seguenti dati:

- Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "di tutti i partecipanti alla procedura selettiva per titoli per l'attribuzione di complessivi 250 posti destinati allo sviluppo professionale, ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6, del CCNL EPR 2002-2005, del personale dipendente dell'ENEA con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato inquadrato nei livelli III e II, come previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale ENEA 2021-2023 per l'anno 2021 (Rif. 01/15/2021).
- testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza.

Il tutto, disponendo altresì espressamente l'esclusione della necessità di procedere anche alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 5 settembre 2024

Avv. Maria Pia Di Giosa

Avv. Valerio Larosa

